



LA PROCEDURA PREGIUDIZIALE: UNO SGUARDO INTERNO ALLA CORTE

Cesare Di Bella, Amministratore, Cancelleria della Corte di giustizia

Le opinioni espresse nel corso della presentazione rispecchiano esclusivamente il pensiero dell'autore e non possono essere riferite in alcun modo alla Corte di giustizia dell'Unione europea



Programma della presentazione

- Testi applicabili alla procedura
- Contenuto e forma della domanda di pronuncia pregiudiziale
- Deposito della domanda
- Fase introduttiva del procedimento: ruolo di Cancelleria, Traduzione, Ricerca e Documentazione
- Dalla fase scritta alla relazione preliminare
- Decisioni prese in Riunione generale
- Fase orale – udienza e conclusioni
- Deliberazione e pronuncia della sentenza
- Il ruolo del giudice nazionale nel corso



TESTI APPLICABILI ALLA PROCEDURA

NATURA GIURIDICA

- Trattati: Art. 19, par. 3, lett. b), TUE e art. 267 TFUE
- Statuto della CGUE (artt. 23, 23-bis, 50-ter)
- Regolamento di procedura

Disposizioni procedurali comuni:

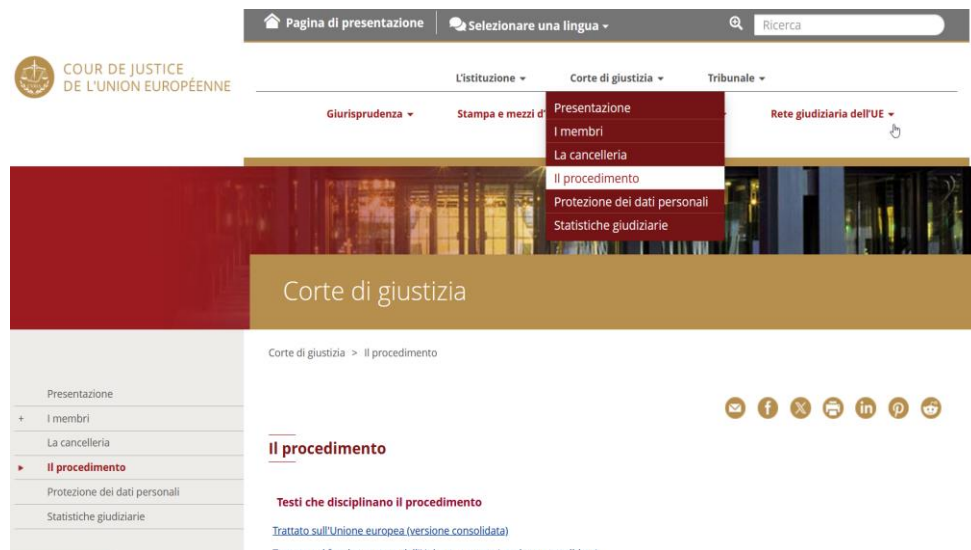
- Notifiche, termini, deposito atti
- Modalità di trattamento delle cause
- Relazione preliminare, riunione generale
- Misure di organizzazione del procedimento
- Fase orale

Titolo terzo – Rinvio pregiudiziale:

- Disposizioni generali
- Procedimento accelerato
- Procedimento d'urgenza
- Gratuito patrocinio

NATURA NON GIURIDICA

- Raccomandazioni ai giudici nazionali
- Istruzioni pratiche alle parti



CONTENUTO DELLA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

- **Contenuto essenziale (art. 94 del regolamento di procedura):**
 - Illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti
 - Contenuto delle norme nazionali applicabili e illustrazione dei motivi che inducono il giudice a interrogare la Corte
 - Collegamento che il giudice stabilisce tra le disposizioni UE e la normativa nazionale applicabile
- **Contenuto raccomandato (punti 14-20 e Allegato Raccomandazioni)**
 - Riferimenti precisi delle disposizioni nazionali e dell'Unione applicabili
 - Identità delle parti e loro principali argomenti
 - Punto di vista del giudice del rinvio
 - Questioni in una parte distinta e chiaramente individuata della decisione di rinvio
- **Libertà di forma: sentenza, ordinanza; importanza di chiarezza e concisione**

ALLEGATO

Gli elementi essenziali di una domanda di pronuncia pregiudiziale

Il presente allegato rammenta, sinteticamente, i principali elementi che devono figurare in una domanda di pronuncia pregiudiziale. Tali elementi sono seguiti dall'indicazione dei punti delle presenti raccomandazioni in cui detti elementi sono oggetto di una trattazione più approfondita.

Sia che venga trasmessa per via telematica oppure per posta, ogni domanda di pronuncia pregiudiziale deve menzionare:

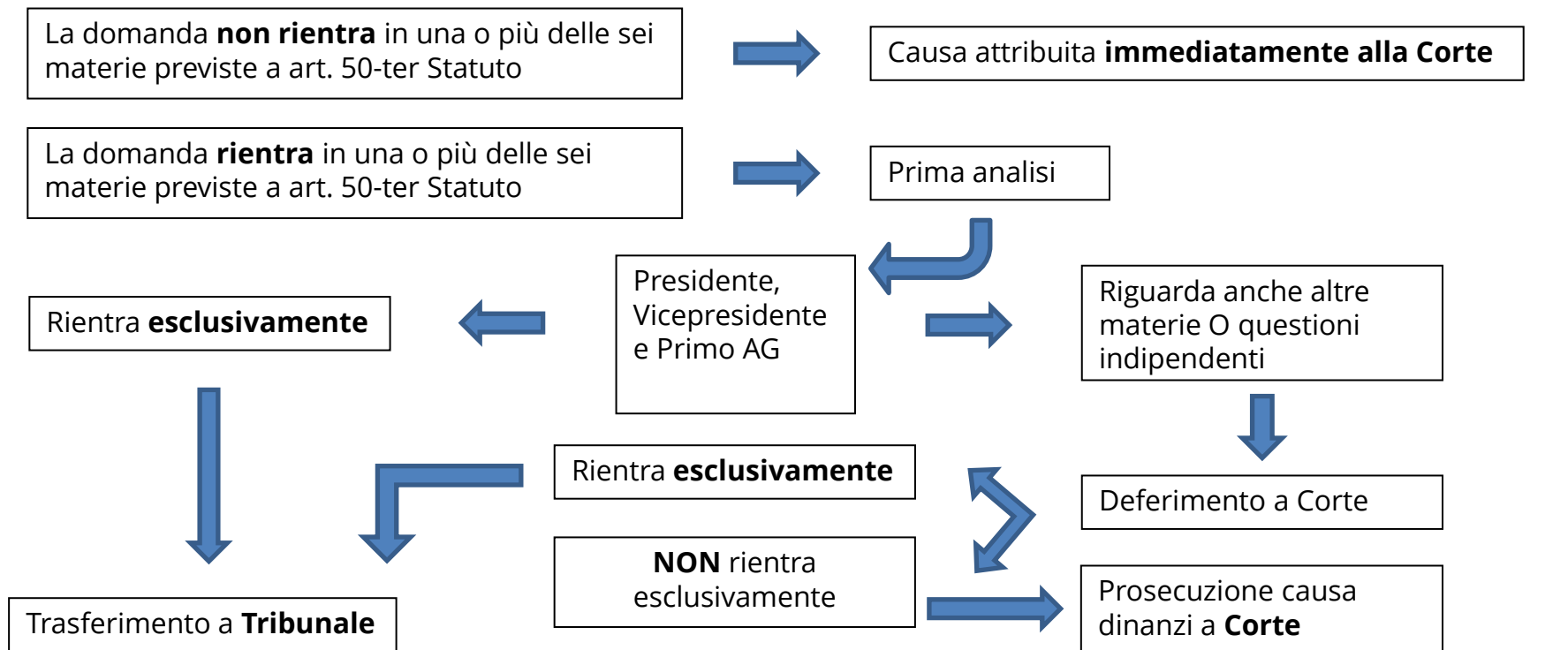
- 1) l'identità del giudice all'origine del rinvio e, se del caso, della sezione o del collegio giudicante competente (v. a tal riguardo i punti da 3 a 7);
- 2) l'identità precisa delle parti del procedimento principale e, se del caso, dei loro rappresentanti dinanzi al giudice del rinvio (per quanto attiene alle parti del procedimento principale, v. tuttavia i punti 21 e 22 delle presenti raccomandazioni, relativi alla protezione dei dati personali);
- 3) l'oggetto del procedimento principale e i fatti rilevanti (v. punto 15);
- 4) le disposizioni rilevanti del diritto nazionale e del diritto dell'Unione (v. i punti 15 e 16);
- 5) i motivi che inducono il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità del diritto dell'Unione (v. i punti da 8 a 11 e da 15 a 18);
- 6) le questioni pregiudiziali (v. il punto 19) e, se del caso,
- 7) l'eventuale necessità di un trattamento specifico della domanda legato, ad esempio, alla particolare celerità con la quale la domanda dev'essere trattata dalla Corte o dal Tribunale (v. punti 40 e seguenti).

Sul piano formale, le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere dattilografate, datate e firmate e pervenire presso la cancelleria della Corte, preferibilmente per via telematica, corredate di tutti i documenti utili e pertinenti per la trattazione della causa (v., a tal riguardo, i punti da 20 a 24 delle presenti raccomandazioni e, per quanto attiene alle domande che richiedono particolare celerità, i punti da 44 a 48).

DEPOSITO DELLA DOMANDA

- Spetta al giudice nazionale decidere **se e quando** effettuare un rinvio, *tuttavia*
 - Possibilità di definire con sufficiente precisione contesto di fatto e di diritto nonché questioni
 - Opportunità di un rinvio in esito a un contraddittorio tra le parti
 - Opportunità di riunire cause prima di effettuare il rinvio
- Modalità di trasmissione della domanda di pronuncia pregiudiziale + fascicolo nazionale
Sempre alla cancelleria della Corte, **sportello unico**, per:
 - Via postale (sconsigliata)
 - Posta elettronica, esclusivamente in caso di urgenza; necessità di successivo deposito dell'originale
 - E-Curia: scambio rapido e sicuro di atti processuali
- Versione Word editabile a editable-versions@curia.europa.eu

FASE INTRODUTTIVA – SPORTELLLO UNICO



FASE INTRODUTTIVA – DOMANDA DI PROCEDURA ACCELERATA O URGENTE

Procedura accelerata (art. 105)

Presupposti

- Applicabile a cause rientranti in **qualunque materia**
- Casi tipici: rischi elevati e imminenti per **sanità pubblica o ambiente**; incertezze su **questioni fondamentali** di diritto costituzionale nazionale e dell'Unione

Procedura

- Informazione immediata a Presidente per decisione su domanda
- Termini ristretti
- Fissazione immediata data udienza
- Limitazione eventuale contenuto memorie

Domanda motivata da presentare in forma chiara e con richiamo ad articolo pertinente del regolamento di procedura

Procedura urgente (art. 107)

Presupposti

- Applicabile solo a cause rientranti in **spazio libertà, sicurezza e giustizia**
- Casi tipici: persona **privata di libertà**, se decisione Corte ha incidenza; resp. genitoriale, se **rischio danno al minore**

Procedura

- Notifica immediata decisione di rinvio
- Attribuzione a sezione designata
- Numero limitato di partecipanti a fase scritta
- Possibile omissione della fase scritta

NO procedura accelerata / urgente per:

- Numero rilevante di soggetti o di rapporti giuridici potenzialmente interessati dalla decisione
- Interessi economici importanti
- Obbligo per il giudice del rinvio di statuire rapidamente

FASE INTRODUTTIVA – CONTROLLO PARTI E ANONIMIZZAZIONE

Le parti sono quelle individuate come tali dal giudice del rinvio



Le parti devono essere chiaramente identificabili nella decisione di rinvio

La cancelleria notifica la domanda di pronuncia pregiudiziale ai rappresentanti delle parti



Importanza di fornire nomi e recapiti, di posta tradizionale e elettronica (no PEC), dei rappresentanti

La decisione di rinvio è pubblicata sul sito della Corte



Importanza di anonimizzare persone fisiche

FASE INTRODUTTIVA –TRADUZIONE

- La domanda di pronuncia pregiudiziale è tradotta verso tutte le lingue (tranne GA e MT)
- Traduzione solo di decisione di rinvio – NO fascicolo nazionale
- Versione «omissis» (sempre per FR)
- Sintesi se domanda > 20 pagine



Importanza di chiarezza e concisione

I servizi linguistici: traduzione giuridica e interpretazione



Nel 2024: **980** dipendenti (= 43,6% del personale dell'istituzione)

- 608 giuristi linguisti + 70 interpreti
- 24 lingue ufficiali dell'Unione
- 552 combinazioni linguistiche
- 1 371 000 pagine tradotte dal servizio di traduzione giuridica
- 503 udienze e riunioni oggetto di interpretazione

FASE INTRODUTTIVA – PREESAME DELLA RICERCA E DOCUMENTAZIONE

OGGETTO DEL PREESAME

- Descrizione del contesto fattuale
- Individuazione delle norme nazionali e dell'Unione applicabili
- Identificazione precoce di problemi di incompetenza della Corte o di irricevibilità della domanda
- Valutazione dei presupposti per trasferimento al Tribunale
- Articolazione con altre cause concluse/pendenti
- Opportunità di trattare causa con procedimento urgente/accelerato/prioritario



OBIETTIVI:

- Valutare trasferibilità al Tribunale
- Segnalare opportunità di riunione / sospensione
- Consentire un risparmio di risorse se la causa può essere trattata con ordinanza
- Identificare le cause che richiedono trattamento rapido

FASE INTRODUTTIVA – EVENTUALI DECISIONI PROCEDURALI E NOTIFICA

Non appena l'analisi della Direzione della Ricerca e Documentazione nonché le traduzioni sono disponibili, la cancelleria

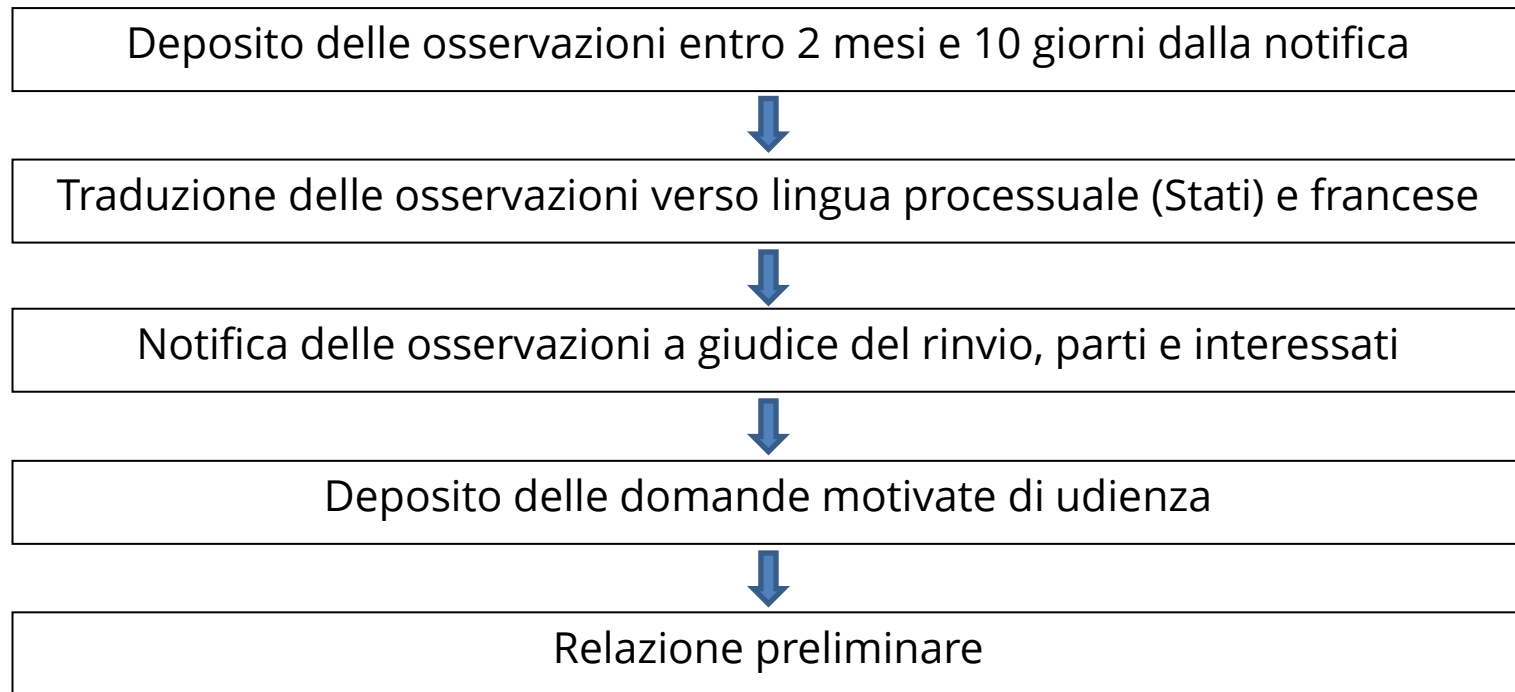
- Chiede la designazione del giudice relatore e dell'avvocato generale incaricati della causa
- Se necessario, interroga il Presidente su questioni di ordine procedurale (notifica, riunione, sospensione, procedura accelerata)
- **Notifica** la domanda di pronuncia pregiudiziale agli interessati

Destinatari della notifica:

- Parti del procedimento principale individuate dal giudice del rinvio
- Stati membri
- Istituzioni
- Organismi UE che hanno adottato l'atto in discussione
- Stati SEE / Autorità AELS
- (Stati terzi)

Domanda di intervento dinanzi alla Corte non ammessa

DALLA FASE SCRITTA ALLA RELAZIONE PRELIMINARE

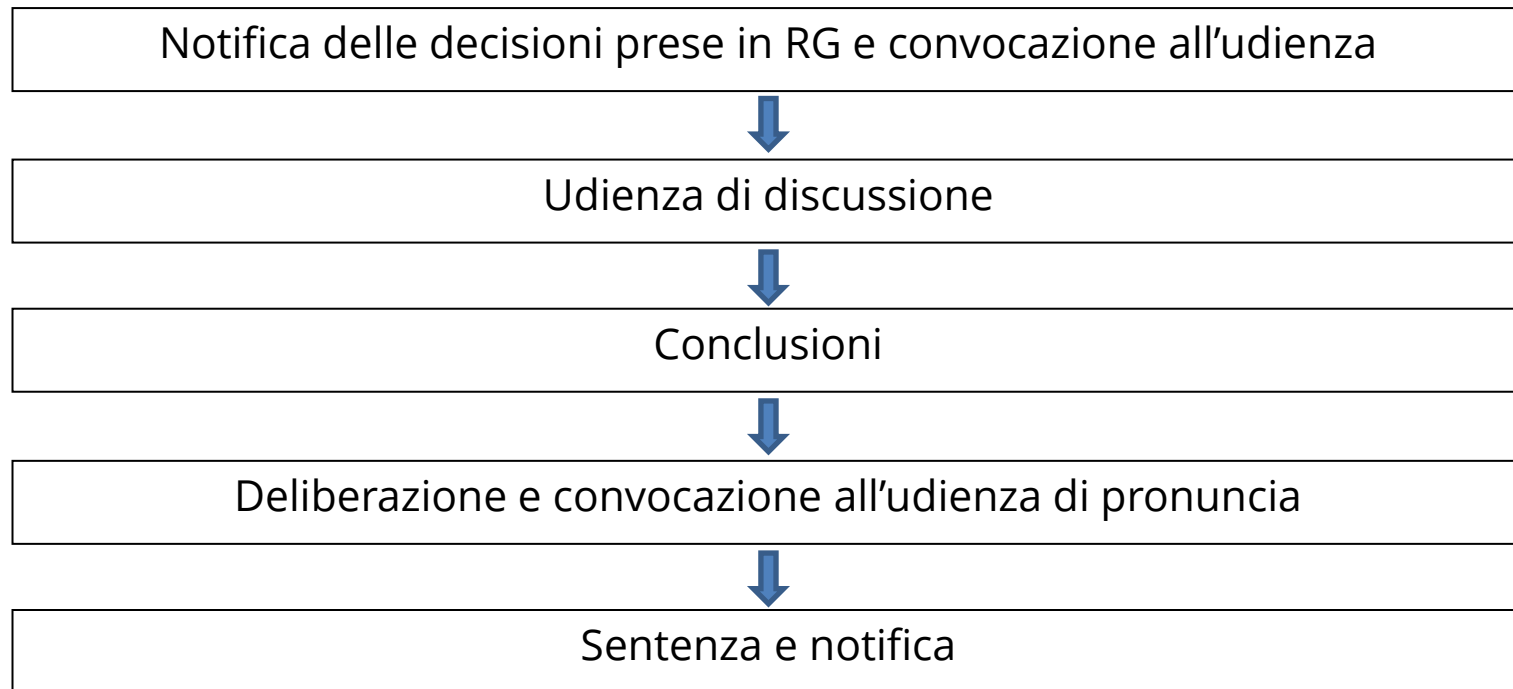


DECISIONI PRESE IN RIUNIONE GENERALE

La Corte, in maniera collegiale e a seguito delle proposte contenute nella relazione preliminare, decide in ordine a:

- Attribuzione a una sezione a 3 o 5 giudici, alla Grande Sezione (15) o alla Seduta plenaria (27)
- Eventuale omissione di un'udienza
- Eventuale omissione delle conclusioni dell'avvocato generale
- Misure di organizzazione del procedimento (quesiti alle parti) o mezzi istruttori (rarissimi)
- Eventuale domanda di chiarimenti al giudice del rinvio

FASE ORALE, DELIBERAZIONE E PRONUNCIA



IL RUOLO DEL GIUDICE NAZIONALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA PREGIUDIZIALE

- Il giudice del rinvio è informato dell'avanzamento della procedura
- Attenzione particolare alla lettera di accusa di ricezione, con indicazione parti
- Necessità di una rapida risposta a una domanda di chiarimenti
- Comunicazione rapida dell'ammissione di una nuova parte o di qualunque circostanza che possa influire sul procedimento nazionale (es. rinuncia agli atti)
- Trasmissione del provvedimento adottato a seguito della decisione della Corte a Follow-up-DDP@curia.europa.eu



Per future domande:
ecj.registry@curia.europa.eu

